



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MOSCARDELLI, SCALIA, MARCUCCI, CANTINI, COLLINA, CUCCA, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, FABBRI, GOTOR, LEPRI, LUCHERINI, Mauro Maria MARINO, MATTESINI, MORGONI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUGLISI, Gianluca ROSSI, RUTA, SOLLO, GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, PADUA, ASTORRE e GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2014

Misure a sostegno della competitività, dello sviluppo e delle attività produttive, nonché della semplificazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di creare un contesto più favorevole alla crescita delle attività produttive presenti nel nostro territorio, al fine di aumentare le opportunità occupazionali e la crescita del reddito nazionale. Le imprese sono gli attori principali di quel processo che porta alla creazione di nuovi posti di lavoro e quindi alla crescita del benessere collettivo. In un'economia globalizzata, caratterizzata da un elevato tasso di concorrenza fiscale, diviene fondamentale una politica economica che riduca i fattori determinanti della bassa competitività del nostro sistema industriale.

La centralità dell'impresa e la conseguente necessità di un intervento legislativo che sia in grado di promuoverne la competitività trova un chiaro riscontro empirico nei dati della bilancia dei pagamenti. Se nel 2010 il saldo delle partite correnti segnava un *deficit* pari al 3,5 per cento del prodotto interno lordo a fine 2013 questo valore segnava un *surplus* pari allo 0,8 per cento del prodotto interno lordo. In altri termini le imprese italiane esportatrici hanno attenuato la pesante crisi economica in atto nonostante un'alta pressione fiscale, comprimendo i costi di produzione, i margini di profitto, i prezzi e la qualità dei prodotti immessi nel mercato recuperando competitività.

In questo contesto un intervento sui fattori frenanti la competitività delle attività produttive è fondamentale per stimolare la crescita e l'occupazione, non solo attraverso l'*export*, ma anche attraverso quei maggiori investimenti che si potrebbero attivare nel mercato interno.

* * *

Le disposizioni del presente disegno di legge vengono di seguito analizzate.

Capo I - MISURE IN MATERIA FISCALE

Art. 1. - (*Credito d'imposta del 5 per cento sul costo sostenuto dalle attività produttive per gli oneri sociali e previdenziali*)

Tra i fattori che oggi ostacolano una ripresa economica forte e duratura, il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo assume una rilevanza primaria. Il cuneo fiscale e contributivo, ovvero la differenza tra il costo del lavoro pagato dalle imprese e la retribuzione netta in busta paga, viene considerato come la più importante zavorra alla competitività del sistema produttivo italiano impedendo alla nostra economia di avviarsi verso quel sentiero di crescita da tutti auspicato. Tre sono le componenti che tradizionalmente vengono fatte rientrare al suo interno:

- imposte sul reddito del lavoratore (Irpef);
- oneri sociali e previdenziali a carico del datore di lavoro;
- oneri sociali e previdenziali a carico del lavoratore.

Molte indagini economiche arrivano alla conclusione che a parità di risorse impiegate i benefici più ampi in termini crescita e di occupazione si ottengono nel caso in cui si interviene sugli oneri sociali e previdenziali a carico del datore di lavoro. Da ultimo lo studio condotto da Prometeia (Rapporto di prevenzione 2013, autori Michele Catalano ed Emilia Pezzolla) evidenzia come uno

sgravio pari a 3 miliardi sul cuneo avrebbe un effetto sul prodotto interno lordo pari a 3 decimi di punto se esso fosse attuato con una riduzione di oneri sociali e previdenziali e di 0,09 punti percentuali se la riduzione riguardasse l'Irpef. Confindustria (Csc del marzo 2008) ancora calcola i diversi effetti di una riduzione del cuneo per 9 miliardi nel caso in cui venissero concentrati tutti sui lavoratori o solo per le imprese oppure mista tra imprese e lavoratori, concludendo che la soluzione che produce maggiori effetti espansivi su crescita e occupazione è quella concentrata sulla sola riduzione del costo per le imprese.

Gli oneri sociali e previdenziali concorrono a finanziare le prestazioni previdenziali ed assistenziali (anche dette prestazioni non pensionistiche). Le prime garantiscono un reddito a tutti quei soggetti che al raggiungimento di dati requisiti anagrafici e contributivi accedono ai trattamenti pensionistici, mentre i secondi sono finalizzati a fronteggiare transitorie situazioni di crisi che si verificano nel corso dell'attività lavorativa (malattia, maternità, disoccupazione, eccetera). Un intervento di riduzione del costo del lavoro che si concentrasse sul versante degli oneri sociali e previdenziali attraverso una loro riduzione consistente non potrebbe configurarsi sul versante delle aliquote contributive destinate a finanziare i fondi pensione, in quanto in questo caso si andrebbe ad alterare la logica del sistema pensionistico contributivo a capitalizzazione. Sul secondo fronte, quello delle prestazioni non pensionistiche, l'intervento andrebbe coordinato con una revisione dei meccanismi di *welfare* al fine di renderlo più efficiente e coerente con le nuove fasi economiche.

Con le disposizioni di cui al comma 1 si introduce un processo di fiscalizzazione puro

degli oneri sociali e previdenziali attraverso il riconoscimento, per un periodo massimo di tre anni, di un credito di imposta del 5 per cento sul costo sostenuto dalle aziende per i contributi e risultanti dalla voce B), numero 9), lettera b), del conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile o dai dichiarativi fiscali (Unico persone fisiche, Unico società di persone) per i contribuenti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'effetto è quello di una riduzione automatica del costo del lavoro sostenuto dalle imprese pari al 5 per cento senza alterare gli equilibri del sistema pensionistico e le modalità di finanziamento delle prestazioni assistenziali (malattia, maternità, disoccupazione, eccetera) assicurando un beneficio alla generalità delle imprese operanti nel nostro territorio.

L'accesso al beneficio è condizionato dall'incremento del monte salari aziendale di una percentuale pari all'1 per cento rispetto alla media dell'ultimo biennio. L'incremento può essere determinato anche attraverso l'assunzione di nuovo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con il comma 2 si definiscono i potenziali beneficiari dell'intervento rappresentati da tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal settore di attività.

Come evidenziato nella tabella che segue, il credito di imposta, quale strumento utilizzato per ridurre il costo del lavoro sostenuto dalle imprese, garantisce la parità di trattamento nei confronti delle imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, e tende a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, soprattutto all'interno delle piccole e medie imprese.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aliquota Inps media	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Aliquota credito d'imposta	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Aliquota incremento monte salario	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Monte salari	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 1.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00
Contributi Inps	€ 15.000,00	€ 45.000,00	€ 300.000,00	€ 1.500.000,00	€ 3.000.000,00
Credito d'imposta - Beneficio impresa	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 15.000,00	€ 75.000,00	€ 150.000,00
Incremento monte salari - Costo impresa	€ 250,00	€ 750,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00
Vantaggio netto	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Vantaggio netto/monte salari	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Vantaggio netto/credito d'imposta	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
Vantaggio netto/incremento monte salari	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%	200,00%

Art. 2. - (Misure fiscali per ridurre l'incidenza del costo del lavoro ai fini della determinazione della base imponibile IRAP)

L'articolo 2, commi 1 e 2, nel modificare l'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aumenta le soglie di defiscalizzazione, ai fini Irap, degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dal soggetto passivo del tributo.

Le attuali deduzioni che vengono riconosciute ai contribuenti che fruiscono della agevolazione sul cuneo fiscale sono pari a 7.500 euro per ogni lavoratore assunto in misura di anno, raggiungendo i 13.500 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni. Tale deduzione è incrementata rispettivamente a 15.000 euro e 21.000 euro se il lavoratore è impegnato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per effetto delle modifiche introdotte si riduce l'incidenza del costo del lavoro ai fini della determinazione dell'Irap con conseguente riduzione del cuneo fiscale dal ver-

sante dei costi sostenuti dalle attività produttive per l'impiego del fattore lavoro. Infatti, ai sensi del comma 1, la deduzione di 7.500 euro viene aumentata a 15.000 euro, mentre quella di 13.500 riconosciuta alle lavoratrici donne e di età inferiore a 35 anni, viene innalzata a 21.000 euro. Il comma 2 aumenta le deduzione previste per i lavoratori assunti nelle aree svantaggiate che passano rispettivamente da 15.000 euro a 30.000 euro e da 21.000 a 36.000 euro.

La misura opera unicamente nei confronti dei soggetti privati, in quanto le deduzioni di cui menzionato all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), sono riconosciute soltanto ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. Restano esclusi i soggetti di cui alla lettera e-bis) del suddetto articolo 3, comma 1, ovvero le amministrazioni e gli enti pubblici indipendentemente se l'attività svolta sia di natura istituzionale o commerciale.

Il comma 3 stabilisce che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore nel momento in cui sarà operativa la tassa sui premi erogati dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di

cui al regio decreto n. 773 del 1931, introdotta dal successivo articolo 3.

Art. 3. - (*Prelievo del 10 per cento sulle vincite derivanti dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931*)

Il comma 1 dell'articolo 3 introduce un prelievo sulle singole vincite conseguite attraverso gli apparecchi di intrattenimento rientranti nel articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931 (cosiddetta *videolottery* - VLT). La norma fissa al 10 per cento l'entità del prelievo che andrà calcolata sulla vincita singola sia nel caso in cui essa venga riscossa dal giocatore o rigiocata per una nuova partita.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 per effetto dell'articolo 1, comma 479, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 «la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

È bene ricordare che il sistema tributario distingue le cosiddette tasse sul gioco dalle tasse sul premio, le prime sempre dovute dal concessionario aggiudicatario dei diritti di distribuzione dei giochi. Per quanto riguarda le tasse sul premio la disciplina di riferimento è rappresentata dall'articolo 67, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai sensi del citato articolo 67 le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte costituiscono redditi diversi che ai sensi del successivo articolo 69, comma 1, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione.

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972,

n. 600, prevede che tali vincite o premi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa da parte del soggetto che l'ha subita.

Tuttavia, nelle ipotesi di giochi per i quali è imposto un prelievo erariale unico a norma di legge, lo stesso articolo 30, al quarto comma, stabilisce che la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta è compresa nell'ambito di tale prelievo. Pertanto la ritenuta alla fonte sulle vincite derivanti dagli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 è ricompreso nel prelievo erariale unico operato dallo Stato ai sensi dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che il concessionario dovrà versare le somme trattenute a titolo di addizionale alla prima scadenza utile.

Il comma 3 dell'articolo 3 rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione di tutti gli aspetti operativi necessari per l'applicazione del prelievo con particolare riferimento agli adeguamenti tecnologici necessari. Le attuali funzionalità disponibili sul sistema di gioco di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 non consentono di associare ad un *ticket* la sequenza di giocate effettuate e dunque le relative vincite da sottoporre al prelievo con conseguente impossibilità di esigere il pagamento dell'addizionale da parte del soggetto onerato, ossia da parte del giocatore.

Il comma 4 dell'articolo 4 fissa in dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 al fine di riconoscere un periodo di tempo congruo per rendere operativo il nuovo prelievo.

Art. 4. - (*Misure volte a promuovere l'auto-imprenditorialità per contrastare i fenomeni di esclusione sociale*)

Ai sensi del comma 1 i comuni e le unioni comunali possono adottare un piano denominato «Piano locale di sviluppo economico e sociale» al fine di individuare le azioni per contrastare i fenomeni di esclusione sociale attraverso lo strumento dell'auto-imprenditorialità coniugando gli aspetti di natura sociale, quali la lotta contro il degrado sociale, con aspetti di natura economica, quali lo sviluppo economico della comunità locale.

Il comma 2 fissa in sette anni la durata del piano, arco temporale che deve coincidere con la programmazione dei fondi strutturali europei, al fine di creare quelle necessarie sinergie tra risorse nazionali ed europee, amplificando i benefici derivanti dall'intervento realizzato. Il Piano deve essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione ed acquista efficacia successivamente all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Per quanto riguarda gli elementi che dovrà indicare il «Piano locale di sviluppo economico e sociale», il comma 3 stabilisce che l'amministrazione comunale dovrà individuare:

a) sulla base di appositi indicatori di disagio sociale rappresentativi dei fenomeni di degrado sociali, quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 sul totale degli abitanti e il tasso di scolarizzazione, le circoscrizioni o quartieri della città caratterizzati da situazioni di degrado urbano e sociale;

b) le infrastrutture, le opere pubbliche e gli strumenti urbanistici da realizzare ed adottare per creare le condizioni di contesto

favorevoli allo sviluppo delle attività produttive nelle aree di degrado urbano e sociale individuate ai sensi della lettera a);

c) le eventuali risorse comunali destinate alla sua attuazione;

d) le modalità di integrazione tra le risorse nazionali, regionali e comunali disponibili e quelle derivanti dai fondi strutturali europei per raggiungere gli obiettivi individuati dal Piano locale di sviluppo economico e sociale;

e) la partecipazione delle amministrazioni comunali ad un Centro di ricerca e innovazione o ad altri strumenti previsti dalla legislazione vigente per favorire l'applicazione industriale dei risultati della ricerca tecnico-scientifica;

f) le iniziative per semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi;

g) la disponibilità di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune o dell'unione comunale che possono essere utilizzati per attuare il Piano;

h) le azioni da porre in essere per recuperare e sfruttare le potenzialità produttive dei siti industriali dismessi eventualmente presenti nelle aree comunali di cui alla lettera a).

Il comma 4 riconosce un premio ai comuni e alle unioni comunali che approvano il Piano locale di sviluppo economico e sociale in termini di possibilità di riconoscere benefici fiscali e previdenziali ai soggetti disoccupati o inoccupati da oltre dodici mesi che decidono di dar vita nelle aree comunali individuate alla lettera a) del comma 3 dell'articolo in commento ad una piccola e micro impresa così come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Per quanto riguarda le tipologie di agevolazioni che possono essere concesse alle imprese, individuate tramite una selezione pubblica, oltre all'esenzione dalle imposte sui redditi, viene concessa quella dall'imposta regionale sulle attività produttive nonché

dal pagamento dei contributi previdenziali in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati o inoccupati dal oltre dodici mesi e di età inferiore ai 30 anni.

Ai sensi dei commi 5 e 11, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è istituito un Fondo con una dotazione annuale di euro 200.000.000 per il periodo 2014-2020 da reperire nell'ambito del Programma operativo nazionale relativo alla inclusione sociale così come approvato dalla Commissione europea.

Il comma 6 prevede che in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef è pari al 2 per cento.

Al fine di finanziare l'attività dei Centri di ricerca e innovazione, il comma 7 stabilisce che una quota pari allo 0,5 per cento dell'addizionale comunale Irpef viene destinata al loro finanziamento.

Infine, ai sensi del comma 10 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per la selezione dei parametri socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado sociale di cui al comma 1, avendo riguardo al tasso di disoccupazione, al tasso di occupazione, al tasso di popolazione di età inferiore a 24 sul totale degli abitanti e al tasso di scolarizzazione.

Capo II - MISURE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO

Art. 5. - (Misure volte a favorire ed ottimizzare il trasferimento tecnologico della conoscenza dalla ricerca tecnico-scientifica alle imprese)

Con le disposizioni introdotte dall'articolo 5 si affronta il problema del trasferimento tecnologico ovvero dell'applicazione industriale dell'attività di ricerca e sviluppo. Come rilevato da più parti una delle maggiori criticità dell'attività di ricerca e sviluppo risiede nel passaggio dalla fase della ricerca di laboratorio alla sua trasformazione in un prodotto di mercato.

Nei laboratori universitari o nei centri pubblici di ricerca non si riesce ad andare oltre la cosiddetta *proof of concept* di una tecnologia, o, in alcuni casi, lo sviluppo di un prototipo di laboratorio. Sul versante della piccola e media impresa si è in grado di sviluppare un prodotto/processo a partire dalla scala pilota fino ad arrivare al mercato. Esiste un *gap* di attività, rappresentato da quei passaggi intermedi che vanno dalla formulazione del prototipo di laboratorio fino alla scala iniziale di produzione, passando per tutti i *test post-prototipazione*, che le imprese da sole non riescono a colmare. In particolare, in Italia il rischio di fermarsi in quella che viene definita la «*death valley*» della ricerca tecnologica è particolarmente alto, data la predominanza nel settore produttivo di piccole e medie imprese con limitate risorse finanziarie e gestionali, oltreché per la scarsa imprenditorialità dei ricercatori pubblici.

Ai sensi del comma 1 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dello sviluppo economico emana uno o più decreti per l'istituzione dei Centri di ricerca e innovazione. L'emanazione dei suddetti decreti deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 2 individua la *mission* dei Centri di ricerca e innovazione, che deve consistere nella trasformazione della conoscenza tecnologica dallo stato di risultati tecnico-scientifici a quello di tecnologie industriali applicabili nel processo produttivo. I Centri di ricerca e innovazione dovranno promuov

vere il coinvolgimento in un'unica struttura di tutti i soggetti interessati nel processo di trasferimento tecnologico, eliminando la distanza esistente fra la *research activity* e l'*industrial production*.

Ai sensi del comma 3 si introduce un rapporto funzionale tra l'attività svolta dal Centro di ricerca e innovazione, le caratteristiche del sistema produttivo di riferimento e il contesto socio-economico in cui si inseriscono. In particolare, si chiarisce che il Centro dovrà focalizzare la sua attività sulle tecnologie più coerenti con la specializzazione produttiva del territorio al fine di evitare una dispersione di risorse su attività generiche di ricerca.

La norma introdotta con il comma 4 prevede l'istituzione di almeno un Centro di ricerca e innovazione in ogni regione. I principi del partenariato pubblico-privato dovranno ispirare l'assetto costitutivo consentendo la partecipazione in un unico soggetto delle università, delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, degli enti locali, delle imprese e delle associazioni di categoria.

Il comma 5 definisce la disciplina fiscale applicabile. In particolare, si riconosce ai Centri di ricerca e innovazione la natura di enti senza scopi di lucro e la non imponibilità dei proventi derivanti dalla fornitura a terzi dei loro servizi. Gli utili d'esercizio dovranno essere reinvestiti e non sono soggetti ad alcuna forma di tassazione.

Ai Centri di ricerca e innovazione viene riconosciuta, ai sensi del comma 6, la personalità giuridica e l'autonomia finanziaria e patrimoniale.

Infine, ai sensi del comma 7, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un coordinamento nazionale dei Centri di ricerca e innovazione con lo scopo di integrare la loro attività, favorendo lo sviluppo di sinergie e complementarietà fra le diverse specializzazioni realizzate.

Art. 6. - (*Misure volte a favorire l'innovazione e la ricerca scientifica nelle microimprese*)

Le misure introdotte con l'articolo 6 sono tese a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle micro imprese ovvero da quella parte del sistema produttivo che, sia per fattori organizzativi che finanziari, non utilizza la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica per rafforzare la sua presenza sul mercato.

La norma non rientra tra i regimi di aiuto previsti dalla Commissione europea e quindi non è soggetta ad obbligo di notifica. Infatti, non sono previsti criteri di selettività, né territoriale, né settoriale, né di premialità ai fini dell'individuazione dei beneficiari delle misure introdotte.

Nello specifico, il comma 1 istituisce un fondo di 100.000.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per sostenere i progetti di innovazione e l'attività di ricerca e sviluppo svolta dalle microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Il comma 2, nell'introdurre un massimale di 100.000 euro, stabilisce che le spese finanziabili non sono solo quelle incrementalì, ma la spesa complessivamente sostenuta nella percentuale del 50 per cento.

Le attività finanziabili sono definite dal comma 3 attraverso il rinvio ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

I commi 5 e 6 definiscono le procedure per poter usufruire del credito d'imposta che avverrà attraverso un'istanza telematica che dovrà consentire di realizzare una procedura priva di graduatorie e di eventuali code da parte dei soggetti beneficiari, rendendo disponibile l'ammontare esatto di risorse ancora utilizzabili.

Capo III – MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

Art. 7. - (*Misure volte a favorire la semplificazione amministrativa in materia di attività produttive*)

Le disposizioni introdotte con il comma 1 sono volte ad uniformare la modulistica richiesta dalle singole amministrazioni comunali per ciò che concerne l'avvio di un'attività produttiva e le successive modifiche. L'introduzione di una modulistica uniforme su tutto il territorio semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento di un'impresa, in quanto è frequente il caso in cui per l'avvio di un'attività produttiva in due comuni limitrofi, sono richiesti agli imprenditori diversi adempimenti formali dai rispettivi Sportelli unici.

Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, saranno adottati i modelli *standard* che l'impresa o l'intermediario abilitato dovrà trasmettere esclusivamente con modalità telematica.

Il comma 2 riduce gli adempimenti amministrativi a carico dell'impresa nel caso del trasferimento o godimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile. Con la modifica introdotta il contratto redatto in forma pubblica a cura del notaio rogante ha efficacia anche ai fini delle comunicazioni obbligatorie allo Sportello unico delle attività produttive, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il registro delle imprese, avvenuto il deposito dell'atto pubblico, ne dà comunicazione agli enti interessati entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il comma 4 semplifica le procedure previste nei casi in cui per effetto di un atto pubblico di trasferimento l'intera partecipazione

societaria appartiene ad un solo socio. In base alla normativa vigente, accanto al deposito per il registro delle imprese dell'atto di trasferimento della partecipazione societaria è necessario, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2470 del codice civile, una successiva comunicazione con cui gli amministratori dichiarino le generalità dell'unico socio. Con la modifica introdotta il deposito al registro delle imprese dell'atto pubblico di trasferimento assolve anche agli adempimenti di cui al quarto comma dell'articolo 2470, senza che sia necessaria un'ulteriore dichiarazione.

Il comma 5 affronta con lo stesso intento di semplificazione il caso opposto in cui per effetto di un atto pubblico di trasferimento si ricostituisce la pluralità dei soci. Il deposito dell'atto ai sensi del secondo comma dell'articolo 2470 assolve agli adempimenti dichiarativi di cui al quinto comma dell'articolo 2470 del codice civile.

Le disposizioni di cui al comma 6, al fine di favorire la diffusione delle migliori prassi adottate dalle amministrazioni locali in tema di semplificazioni, prevede che l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico curino ogni anno in collaborazione con le regioni, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con le associazioni di impresa la loro raccolta e pubblicazione presso il portale www.impresainungiorno.it.

Art. 8. - (*Desk Impresa*)

Il comma 1 al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti alle imprese da parte delle amministrazioni locali, consente a queste ultime, d'intesa con i principali *stakeholder* interessati ovvero gli ordini professionali e le camere di commercio dell'industria, artigianato ed agricoltura, di istituire lo sportello «*Desk Impresa*». Le funzioni attribuite

a quest'ultimo consistono nell'assistere le imprese nello svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi richiesti per lo svolgimento dell'attività produttiva e di fornire tutte le informazioni relative agli strumenti, incentivi e risorse, anche comunitarie, disponibili al sostegno del settore produttivo.

Con riferimento a questa funzione divulgativa si ricorda che in base a quanto evidenziato dal Ministero dello sviluppo economico con il rapporto «*Small Business Act - Le iniziative a sostegno delle micro, piccole e medie imprese adottate in Italia nel 2012*» che di fronte agli interventi normativi e alle risorse impiegate a favore delle attività produttive solo 2 imprese su 10 ne è a conoscenza con un'importante conseguenza di *policy* ovvero fare politica produttiva rappresenta una condizione necessaria, ma spesso non sufficiente se le imprese non ne sono a conoscenza.

Il comma 2 al fine di incentivare la collaborazione degli albi professionali al funzionamento dello sportello «*Desk Impresa*» prevede che la partecipazione di professionisti iscritti al suo funzionamento è considerata valida ai fini degli obblighi relativi alla formazione professionale continua.

Art. 9. - (*Misure volte a favorire la semplificazione in tema di iscrizione, rinnovo e variazione all'albo nazionale dei gestori ambientali*)

Il comma 1 semplifica gli adempimenti a cui sono chiamate le imprese, che ai sensi della normativa attuale sono chiamate ad iscriversi all'albo nazionale dei gestori ambientali. Infatti, per effetto della disposizione introdotta con la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'impresa può assolvere, sia in sede di avvio di attività che successivamente, non solo agli adempimenti nei confronti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del-

l'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'INAIL, ma anche nei confronti dell'albo nazionale dei gestori ambientali, semplificando ulteriormente il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione.

Il comma 2 al fine di razionalizzare gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, prevede che l'aggiornamento dei dati al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha efficacia anche ai fini della tenuta dell'albo nazionale dei gestori ambientali.

Il comma 3 prevede che il diritto annuale d'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali è dovuto dalle imprese iscritte unitamente e con le stesse modalità previste per il pagamento del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, semplificando e riducendo gli adempimenti a carico delle attività produttive.

Art. 10. - (*Misure volte a favorire la semplificazione in tema di adempimenti tributari*)

Il comma 1 modifica l'attuale disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, con riferimento agli obblighi connessi all'invio della dichiarazione d'intento da parte degli esportatori abituali.

La norma stabilisce che l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate dei dati della dichiarazione d'intento sia a carico dell'esportatore abituale e che l'attestazione dell'avvenuta presentazione venga inviata al suo fornitore unitamente alla lettera d'intento. Con la modifica introdotta viene eliminato l'obbligo, oggi in capo al fornitore dell'esportatore abituale, di comunicare i dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta, semplificando gli adempimenti tributari in capo ad esso che avrà l'unico onere di conservare la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati unitamente alla di-

chiarazione d'intento prima di effettuare la fornitura.

Il comma 2 introduce una diversa sanzione per irregolarità formale anche in caso di fatturazione non imponibile *ex* articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della comunicazione della lettera d'intento che ha generato la fatturazione in regime di non imponibilità. In luogo dell'attuale sanzione che varia dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non addebitata, si passa ad una che varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Il comma 3 riformula il comma 4-*bis*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al fine di tener conto delle diverse modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione.

Il comma 4 aumenta ad euro 1.000 l'importo delle operazioni considerate non rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione dei rapporti intercorsi con i Paesi *black list*. Tale modifica, senza arrecare pregiudizio all'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, a cui sarebbero comunque segnalate le operazioni di maggiore rilevanza economica, riduce sensibilmente gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 introducono modifiche volte a semplificare gli adempimenti introdotti per contrastare le frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e l'evasione ai fini delle imposte sui redditi.

Sulla base della normativa attuale le imprese sono chiamate con scadenze diverse (trimestrale o annuale) e a scadenze diverse a comunicare all'Agenzia delle entrate con appositi modelli una serie di dati rilevanti ai fini fiscali e statistici, adempimenti che

generano elevati costi amministrativi. Nello specifico si tratta:

- della comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari;
- della comunicazione dei finanziamenti all'impresa da parte dei soci o familiari dell'imprenditore;
- della comunicazione dei dati annuali IVA;
- della comunicazione delle operazioni con i paesi «*Black List*»;
- della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro).

Il comma 6 introduce la Comunicazione unica IVA che raggruppa in un unico modello le varie comunicazioni a cui sono chiamati i soggetti passivi IVA, giungendo ad una forte semplificazione degli adempimenti a carico delle attività produttive e riduzione dei connessi costi amministrativi. La nuova Comunicazione unica IVA avrà cadenza annuale e dovrà essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno d'imposta.

Titolo IV - NORME FINANZIARIE

Art. 11. - (*Coperture finanziarie*)

Il comma 2 introduce una nuova normativa per il cosiddetto Contributo di solidarietà, inizialmente prevista per il periodo 2011-2013 dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, «*Manovra-bis*», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha prorogate le disposizioni sul Contributo di solidarietà fino al 31 dicembre 2016.

Con la modifica introdotta si ridefinisce la platea dei soggetti passivi, la determinazione della base imponibile e l'aliquota applicabile. Nello specifico, si introduce un'aliquota del 7 per cento a carico dei contri-

buenti che dichiarano ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) un reddito complessivo (a lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni per la prima abitazione) superiore a 100.000. Tale aliquota dovrà applicarsi sulla parte di reddito superiore ai 100.000 euro.

Il comma 4 modifica le disposizioni contenute nel comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con le quali è stata introdotta l'imposta sulle transazioni finanziarie nella misura dello 0,2 per cento. Con la modifica l'aliquota viene aumentata di 0,1 punti percentuali raggiungendo un valore pari allo 0,3 per cento.

RELAZIONE TECNICA

TITOLO I
"Misure in materia fiscale"

Articolo 1

(Credito d'imposta del 5 % sul costo sostenuto dalle attività produttive per gli oneri sociali e previdenziali)

La normativa proposta introduce un credito d'imposta del 5 % sul costo sostenuto dalle imprese per gli oneri sociali e previdenziali.

Al fine di stimare l'impatto sul gettito determinato dalla disposizione di cui al **comma 1**, sono state effettuate elaborazioni sulla base dei dati consuntivi 2012 e di previsione 2013 contenuti nel Bilancio di Previsione 2013 dell'Inps. In particolare, le voci presi in considerazione sono le seguenti:

Entrate Contributive:

1. Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti

1. Lavoratori dipendenti

* accertati con il sistema D.M.

* contributi gestione ex ENPALS

* contributi lavoratori agricoli

che assumono i seguenti valori contabili (espressi in milioni di euro)

<u>Entrate Contributive:</u>	consuntivo	Preventivo
1. Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	2012	2013
accertamenti con il sistema D.M.	€ 123.139,00	€ 123.871,00
contributi gestione ex ENPALS	€ 1.208,00	€ 1.170,00
contributi lavoratori agricoli	€ 1.501,00	€ 1.581,00
	€ 125.848,00	€ 126.622,00

Fonte: Inps - Direzione centrale bilanci e servizi fiscali

Per determinare la quota a carico dell'azienda si è ipotizzata una aliquota contributiva media del 40% di cui il 33% per finanziare le prestazioni pensionistiche (I.V.S.) e il 7% per le prestazioni non pensionistiche (maternità, malattia, disoccupazione ecc..). La quota a carico degli iscritti è pari al 9,19 % che rappresenta il 23% degli oneri complessivi, mentre il 77% e quella a carico del datore di lavoro.

Entrate Contributive:	consuntivo	Preventivo
I. Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	2012	2013
di cui a carico dei lavoratori (23 %)	€ 28.945,04	€ 29.123,06
di cui a carico dei datori di lavoratori (77 %)	€ 96.902,96	€ 97.498,94
	€ 125.848,00	€ 126.622,00

Pertanto la perdita di gettito stimata è pari a **4.874,95 milioni di euro** (96.902,96 x 5 %)

effetto in termini di gettito	2015
Credito d'imposta per fiscalizzazione del 5 % degli oneri sociali e previdenziali a carico delle aziende - perdita di gettito	€ 4.874,95

Per finalità prudenziali nella determinazione degli effetti in termini di bilancio, non sono state prese in considerazione le maggiori entrate derivanti dal vincolo introdotto dal comma 1, dell'articolo 1 ovvero l'incremento del 1 % (uno per cento) del valore complessivo delle retribuzioni corrisposte rispetto alla media dell'ultimo biennio.

Articolo 2

(Misure fiscali per ridurre l'incidenza del costo del lavoro ai fini della determinazione della base imponibile IRAP)

Con la modifica introdotta dall'articolo 2 vengono aumentate le deduzioni forfetarie per lavoro dipendente prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 come modificato dall'articolo 1, comma 266, lettera a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e da ultimo dall'articolo 1, comma 484, lettera a), n. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, pari a legislazione vigente ad euro 7.500,00 aumentata a 13.500,00 euro per i lavoratori di sesso femminili. L'agevolazione sul cuneo fiscale passa a 15.000,00 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500,00 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

L'aumento della deduzione forfetaria determina una drastica eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP con un consistente risparmio fiscale per le attività produttive che impiegano forza lavoro nell'ambito del processo produttivo (attività *labour intensive*).

In base ai dati relativi alle dichiarazioni IRAP anno 2011, anno d'imposta 2010 i soggetti che hanno usufruito della deduzione forfetaria è pari 1.217.889 unità, di cui 352.762 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Sulla base di questi dati è possibile stimare in via prudenziale la riduzione del gettito in termini di competenza in euro 989.510.220,00

352.762 x 32.000,00 x 4,2 % =	474.112.128,00
865.127 x 17.000,00 x 4,2 % =	617.700.678,00
totale esenzione proposta	1.091.812.806,00

352.762 x 16.000,00 x 4,2 % =	237.056.064,00
865.127 x 8.500,00 x 4,2 % =	<u>308.850.339,00</u>
totale esenzione attuale	545.906.403,00

riduzione di gettito in termini di competenza	545.906.403,00
riduzione di gettito in termini di cassa (acconto 85%)	464.020.442,55

L'effetto in termini di minori entrate, espresso in termini di competenza, è pari a

effetto in termini di gettito	2015	
riduzione gettito - aumento deduzioni	€	545,90

Articolo 3

(Prelievo del 10 % sulle vincite derivanti dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del R.D. n. 773 del 1931)

La norma introduce un prelievo sulle vincite conseguite attraverso gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del R.D. n. 773 del 1931 ovvero le c.d. videolottery - VLT. La misura del prelievo è fissata al 10 per cento della singola vincita conseguita dal giocatore.

E' bene ricordare che la normativa attualmente in vigore prevede per gli apparecchi (AWP) di cui al comma 6, lettera a) un prelievo unico sulle somme giocate pari al 12,70 % per il 2014 e del 13,00 per cento per il 2015, mentre per gli apparecchi (VLT) di cui al comma 6, lettera b) un prelievo del 5 per cento sul totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntante per attivare ogni singola partita.

Per calcolare gli effetti in termini di maggiori entrate derivante dall'introduzione del prelievo di cui al presente articolo, sono stati presi in considerazione i dati forniti dal Ministero delle Economia e delle Finanze per l'anno 2012 (unico dato consuntivo disponibile)

anno 2012	AWP	VLT	TOTALE
RACCOLTA	€ 27.411.935.191,01	€ 21.678.196.455,90	€ 49.090.131.646,91
VINCITE	€ 20.587.892.187,28	€ 19.162.950.708,98	€ 39.750.842.896,26
PREU	€ 3.234.608.354,13	€ 867.127.858,23	€ 4.101.736.212,36
CANONE	€ 82.235.805,57	€ 65.034.589,37	€ 147.270.394,94
Differenza	€ 3.507.198.844,03	€ 1.583.083.299,32	€ 5.090.282.143,35

Pertanto il maggiore gettito in termini di competenza e di cassa può essere stimato in **1.916,29 milioni di euro** (19.162.950.708,98 x 0,10).

La previsione trova riscontro sulla base della proiezione dei flussi attesi dall'erario per l'anno 2013 elaborati sulla base dei dati consuntivi al 31 agosto 2013 e forniti dal Ministero delle Economia e delle Finanze nel corso dell'interrogazione parlamentare del 18 settembre 2013.

anno 2013	AWP	VLT	TOTALE
RACCOLTA	€ 25.000.000.000,00	€ 22.000.000.000,00	€ 49.090.131.646,91
VINCITE	€ 18.750.000.000,00	€ 19.690.000.000,00	€ 39.750.842.896,26
PREU	€ 3.175.000.000,00	€ 1.100.000.000,00	€ 4.101.736.212,36
CANONE	€ 750.000.000,00	€ 660.000.000,00	€ 147.270.394,94

L'effetto delle maggiori entrate, espresse in termini di competenza, è pari a

effetto in termini di gettito	2015
Aumento del gettito - prelievo del 10 % sulle vincite VLT	€ 1.916,29

Articolo 4

(Misure volte a ridurre la disoccupazione attraverso lo sviluppo economico della piccola e media impresa)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 4, il comma 4 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un apposito fondo con una dotazione annuale di 200.000.000,00 euro.

Alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, si provvede con risorse inserite nel Programma Operativo Nazionale relativo alla inclusione sociale di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico per il periodo di programmazione 2014 - 2020, così come approvato dalla Commissione europea.

TITOLO II

"Misure in materia di ricerca e sviluppo"

Articolo 5

(Misure volte a favorire ed ottimizzare il trasferimento tecnologico della conoscenza dalla ricerca tecnico-scientifica alle imprese)

Le norme introdotte non producono effetti di natura finanziaria.

Articolo 6

(Misure volte a favorire l'innovazione e la ricerca scientifica nelle microimprese)

Le risorse necessarie per finanziarie il credito d'imposta sono individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del

Ministero dello sviluppo economico per il periodo di programmazione 2014 - 2020 approvato dalla Commissione europea.

TITOLO III
"Misure in materia di semplificazioni"

Articolo 7

(Misure volte a favorire la semplificazione amministrativa in materia di attività produttive)

Con le norme introdotte dall'articolo 7 si prevedono una serie di semplificazioni amministrative relative agli adempimenti legati all'avvio di un attività produttiva e di quelli successivi. La norma non produce effetti finanziari.

Articolo 8

(Desk Impresa)

Le disposizioni introdotte mirano a migliorare l'efficienza dei servizi amministrativi alle imprese attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali e delle camere di commercio, dell'industria, artigianato ed agricoltura creando quelle sinergie di conoscenze necessarie per elevare la qualità dei servizi stessi. Le disposizioni non producono effetti finanziari.

Articolo 9

(Misure volte a favorire la semplificazione in tema di iscrizione, rinnovo e variazione all'albo nazionale dei gestori ambientali)

Le norme introdotte eliminano le complicazione delle procedure ambientali legate alla gestione dell'albo nazionale dei gestori ambientali, in particolare, per quanto riguarda l'iscrizione, le successive variazione dei dati ed il pagamento del relativo diritto annuale. Ad esse non sono ascritti effetti finanziari.

Articolo 10

(Misure volte a favorire la semplificazione in tema di adempimenti tributari)

Le disposizioni introdotte semplificano gli adempimenti tributari a carico delle imprese con un razionalizzazione degli obblighi e delle comunicazioni chiamate ad effettuare all'Agenzia delle Entrate. La semplificazione introdotta comporta una consistente

riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese. La norma non comporta effetti in termini di gettito.

TITOLO III
"Norme finanziarie"

Articolo 11
(Coperture finanziarie)

L'articolo 11, **comma 2** modifica la normativa relativa al c.d. Contributo di Solidarietà inizialmente prevista per il periodo 2011/2013 dall'articolo 2, commi 1 e 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, "Manovra-bis" convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2016 con l'articolo 1, comma 590 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2011 (redditi 2010) che comprendono la totalità dei percettori di redditi soggetti all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche è possibile stimare le maggiori entrate in termini di competenza pari a **2.180,42 milioni di euro**. (Allegato A)

Con il **comma 4** si modifica il comma 491, dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie nella misura dello 0,2 per cento. Con la modifica introdotta l'aliquota viene aumentata di 0,1 punti percentuali raggiungendo un valore pari allo 0,3 per cento. Sulla base dei dati evidenziati nella relazione tecnica alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è possibile stimare un maggior gettito pari a **550,00 milioni di euro**.

Dalle disposizioni di cui al **comma 5** sono previste maggiori entrate in termine di competenza pari a **750,00 milioni di euro**.

Per quanto riguarda gli effetti prodotti dalle seguenti disposizioni sul Conto Economico Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, l'articolo 1 e 2 determinano minori entrate in termine di competenza pari a **5.420,85 milioni di euro**, mentre le maggiori entrate derivanti dagli articoli 3 ed 11 sono pari a **5.396,71 milione di euro**.

	minori entrate	maggiori entrate
articolo 1	€ 4.874,94	
articolo 2	€ 545,91	
articolo 3		€ 1.916,29
articolo 11, comma 2		€ 2.180,42
articolo 11, comma 4		€ 550,00
articolo 11, comma 5		€ 750,00
	€ 5.420,85	€ 5.396,71

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fascia di reddito	ammontare	contribuenti	reddito medio	franchigia	imp.le medio	contribuenti	imp.cir di solità	aliquota	gettito
minore di -1.000	€ -	152119	€ -	-	-	-	-	-	-
da -1.000 a 0	€ -	40216	€ -	-	-	-	-	-	-
zero	€ -	379039	€ -	-	-	-	-	-	-
da 0 a 1.000	€ 1.073.208,00	2412189	€ 0,44	-	-	-	-	-	-
da 1.000 a 1.500	€ 847.707,00	680323	€ 1,25	-	-	-	-	-	-
da 1.500 a 2.000	€ 956.203,00	546929	€ 1,75	-	-	-	-	-	-
da 2.000 a 2.500	€ 1.119.167,00	496487	€ 2,25	-	-	-	-	-	-
da 2.500 a 3.000	€ 1.261.148,00	458487	€ 2,75	-	-	-	-	-	-
da 3.000 a 3.500	€ 1.303.633,00	400972	€ 3,25	-	-	-	-	-	-
da 3.500 a 4.000	€ 1.467.487,00	391357	€ 3,75	-	-	-	-	-	-
da 4.000 a 5.000	€ 3.514.101,00	778731	€ 4,51	-	-	-	-	-	-
da 5.000 a 6.000	€ 11.618.795,00	2011783	€ 5,78	-	-	-	-	-	-
da 6.000 a 7.500	€ 14.567.509,00	2167230	€ 6,72	-	-	-	-	-	-
da 7.500 a 10.000	€ 27.658.852,00	3148891	€ 8,78	-	-	-	-	-	-
da 10.000 a 12.000	€ 26.765.193,00	2437805	€ 10,98	-	-	-	-	-	-
da 12.000 a 15.000	€ 51.158.863,00	3781291	€ 13,53	-	-	-	-	-	-
da 15.000 a 20.000	€ 118.005.235,00	6745543	€ 17,49	-	-	-	-	-	-
da 20.000 a 26.000	€ 133.505.769,00	5870976	€ 22,74	-	-	-	-	-	-
da 26.000 a 29.000	€ 54.322.131,00	1980941	€ 27,42	-	-	-	-	-	-
da 29.000 a 35.000	€ 78.328.018,00	2475762	€ 31,64	-	-	-	-	-	-
da 35.000 a 40.000	€ 41.381.545,00	1108790	€ 37,32	-	-	-	-	-	-
da 40.000 a 50.000	€ 51.851.336,00	1169546	€ 44,33	-	-	-	-	-	-
da 50.000 a 55.000	€ 17.420.953,00	332594	€ 52,38	-	-	-	-	-	-
da 55.000 a 60.000	€ 14.622.831,00	254774	€ 57,40	-	-	-	-	-	-
da 60.000 a 70.000	€ 23.646.132,00	365647	€ 64,67	-	-	-	-	-	-
da 70.000 a 75.000	€ 10.129.705,00	139834	€ 72,44	-	-	-	-	-	-
da 75.000 a 80.000	€ 9.110.560,00	117678	€ 77,42	-	-	-	-	-	-

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MISURE IN MATERIA FISCALE

Art. 1.

(Credito d'imposta del 5 per cento sul costo sostenuto dalle attività produttive per gli oneri sociali e previdenziali)

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 è istituito un credito di imposta a favore delle imprese che su base annua, anche a seguito di nuove assunzioni a tempo indeterminato, incrementano dell'1 per cento il valore complessivo delle retribuzioni corrisposte rispetto alla media dell'ultimo biennio.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di tre annualità a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensioni aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 5 per cento del costo sostenuto per gli oneri sociali e previdenziali, esclusi quelli per l'assicurazione contro gli infortuni, risultanti dalla voce B), numero 9), lettera b), del conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile o dalle componenti negative di reddito esposte nella dichiarazione dei redditi per i contribuenti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base im-

ponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) effettuano i controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, in particolar modo per quanto riguarda la definizione degli elementi retributivi da prendere in considerazione per la determinazione della media di cui al comma 1.

Art. 2.

(Misure fiscali per ridurre l'incidenza del costo del lavoro ai fini della determinazione della base imponibile IRAP)

1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «7.500 euro» e «13.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro».

2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «15.000 euro» e «21.000 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30.000 euro» e «36.000 euro».

3. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a partire dall'effettiva operatività del prelievo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Prelievo del 10 per cento sulle vincite derivanti dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931)

1. A decorrere dal termine di cui al comma 4, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 10 per cento.

2. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 1 è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 1 ha efficacia

decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Misure volte a promuovere l'auto-imprenditorialità per contrastare i fenomeni di esclusione sociale)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale attraverso la promozione dell'auto-imprenditorialità, coniugando gli obiettivi di contrasto al degrado urbano e sociale con quelli di promozione dello sviluppo economico delle realtà locali, i comuni e le unioni comunali possono approvare un piano denominato «Piano locale di sviluppo economico e sociale» nel rispetto dei criteri e delle regole definite ai commi 2 e 3.

2. Il Piano locale di sviluppo economico e sociale ha una durata pari a sette anni coincidente con la programmazione dei fondi strutturali europei e deve essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Piano locale di sviluppo economico e sociale ha efficacia dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

3. Il Piano locale di sviluppo economico e sociale deve obbligatoriamente indicare:

a) le circoscrizioni o quartieri della città caratterizzati da un degrado urbano e sociale, così come individuati dai parametri socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado sociale di cui al comma 10;

b) le infrastrutture, le opere pubbliche e gli strumenti urbanistici da costruire e da adottare per creare un contesto favorevole allo sviluppo delle attività produttive nelle aree di cui alla lettera a);

c) le risorse comunali destinate alla sua attuazione;

d) le modalità di integrazione delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle derivanti dai fondi strutturali europei, ai fini dello sviluppo economico delle attività produttive presenti nel territorio comunale o dell'unione comunale;

e) la partecipazione ad un Centro di ricerca e innovazione, o ad altri strumenti esistenti volti a favorire l'applicazione industriale della ricerca tecnico-scientifica come individuati con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;

f) le iniziative volte a semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi per l'avvio di una nuova attività produttiva nelle aree di cui alla lettera a);

g) la disponibilità di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio disponibile che possono essere utilizzati per l'attuazione del Piano;

h) le possibili azioni da porre in essere per il recupero e lo sfruttamento delle potenzialità produttive dei siti industriali dismessi eventualmente ricompresi nelle aree di cui alla lettera a).

4. I comuni che hanno approvato il Piano locale di sviluppo economico e sociale, previa selezione pubblica, possono concedere ai soggetti disoccupati o inoccupati da oltre dodici mesi che decidono di dar vita, nelle aree comunali di cui al comma 3, lettera a), a una piccola e micro impresa, come individuata dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi, ad eccezione dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per i primi sette periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque al 50 per cento, per il sesto e settimo al 20 per cento e per l'ottavo e nono al 10

per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta

b) esenzione dall'IRAP, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati o inoccupati da oltre dodici mesi e di età inferiore ai 30 anni, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Per le finalità di cui al comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione annua di euro 200.000.000, per il periodo 2014-2020, che provvede al finanziamento dei relativi bandi comunali.

6. Ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, la variazione dell'aliquota di imposta è pari al 2 per cento della base imponibile di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998.

7. Una quota pari allo 0,5 per cento dell'aliquota di imposta dell'addizionale comunale all'Irpef di cui al comma 6 deve essere destinata al finanziamento del Centro di ricerca e innovazione o ad altro strumento esistente volto a favorire l'applicazione industriale della ricerca tecnico-scientifica come individuato con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, a cui partecipa l'amministrazione comunale o l'unione comunale.

8. Le agevolazioni di cui al comma 7 spettano a partire dal periodo di imposta 2014 e soltanto nei comuni e nelle unioni comunali che hanno approvato il Piano di sviluppo economico locale di cui al comma 2 e che partecipano ad un Centro di ricerca e innovazione o ad altro strumento esistente volto a favorire l'applicazione industriale della ricerca tecnico-scientifica come individuato con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 4.

10. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione e la selezione dei parametri socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado sociale di cui al comma 1 avendo riguardo al tasso di disoccupazione, al tasso di occupazione, al tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale degli abitanti e al tasso di scolarizzazione.

11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nei limiti di cui al comma 5, nell'ambito del Programma operativo nazionale relativo all'inclusione sociale di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato dalla Commissione europea. Le citate risorse cofinanziate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione

di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti ai singoli comuni da versare all'entrata dello Stato.

12. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO

Art. 5.

(Misure volte a favorire ed ottimizzare il trasferimento tecnologico della conoscenza dalla ricerca tecnico-scientifica alle imprese)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dello sviluppo economico emana uno o più decreti per l'istituzione dei Centri di ricerca e innovazione.

2. I Centri di ricerca e innovazione devono promuovere la trasformazione della conoscenza tecnologica dallo stato di risultati tecnico-scientifici a quello di tecnologie industriali, valorizzando da un punto di vista economico i risultati della ricerca scientifica e potenziando il tasso di innovazione del sistema industriale e la sua capacità competitiva, eliminando la distanza esistente fra i risultati della ricerca tecnico-scientifica e la loro applicazione industriale e dando vita a uno stabile sistema di relazioni fra i diversi soggetti coinvolti nel processo di trasferimento tecnologico.

3. Nello svolgimento della loro attività i Centri di ricerca e innovazione devono foca-

lizzarsi su limitate aree tecnologiche al fine di promuovere una specializzazione coerente con le caratteristiche del sistema produttivo e scientifico di riferimento e al contesto socio-economico in cui si inseriscono.

4. In ogni regione deve essere prevista l'istituzione di almeno un Centro di ricerca e innovazione con un assetto costitutivo ispirato ai principi del partenariato pubblico-privato, così come definito dalla normativa dell'Unione europea, al fine di coinvolgere in un progetto unitario le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti locali, le imprese e le associazioni imprenditoriali.

5. I Centri di ricerca e innovazione sono enti senza scopo di lucro. I proventi derivanti dalla fornitura a terzi dei propri servizi, anche se avvenuti a prezzi di mercato, non sono soggetti a tassazione e il finanziamento delle attività di ricerca e formazione da parte dello Stato non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa dell'Unione europea. Gli utili d'esercizio devono essere obbligatoriamente reinvestiti e non sono soggetti ad alcuna forma di tassazione.

6. I Centri di ricerca e innovazione sono dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e patrimoniale.

7. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un coordinamento nazionale dei Centri di ricerca e innovazione con lo scopo integrare la loro attività, favorendo lo sviluppo di sinergie e complementarietà fra le diverse specializzazioni. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce alle Camere sull'attività svolta dai Centri di ricerca e innovazione, evidenziando in particolare i risultati ottenuti in termini di applicazione industriale della ricerca tecnico-scientifica e di accesso ai servizi resi dai Centri di ricerca e innovazione da parte delle piccole e medie imprese.

Art. 6.

(Misure volte a favorire l'innovazione e la ricerca scientifica nelle microimprese)

1. Al fine di favorire l'innovazione e la ricerca scientifica nelle microimprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è istituito un fondo di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per sostenere le imprese che investono in progetti di innovazione e in attività di ricerca e sviluppo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di euro 100.000 per ciascun beneficiario, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui opera, nonché del regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento della spesa annuale determinata ai sensi del comma 3, registrata in ciascun periodo d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Ai fini della determinazione delle spese ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9.

4. Il contributo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica con le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al comma 6.

6. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui al comma 3, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni.

7. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate nell'ambito del Programma operativo nazionale relativo alla competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato dalla Commissione europea. Le citate risorse per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi riconosciuti a titolo di contributo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

CAPO III

MISURE IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONI

Art. 7.

*(Misure volte a favorire la semplificazione
amministrativa in materia
di attività produttive)*

1. Al fine di uniformare la modulistica esistente in materia di svolgimento di una attività produttiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, adotta la modulistica *standard*, da presentare esclusivamente in modalità telematica, che ciascuna amministrazione comunale per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive deve utilizzare per ciò che concerne le comunicazioni relative all'inizio e alla cessazione di un attività produttiva, nonché per la variazione dei dati.

2. Per le attività produttive il cui svolgimento non è soggetto a comunicazioni obbligatorie alle Aziende sanitarie locali (ASL), l'adempimento da parte del notaio rogante di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile ha efficacia anche ai fini delle comunicazioni obbligatorie allo Sportello unico delle attività produttive, all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sostituisce ogni ulteriore comunicazione richiesta. Avvenuto il deposito dell'atto pubblico, l'ufficio del registro delle imprese ne da loro comunicazione entro il termine perentorio di trenta giorni.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Quando per effetto di un atto di trasferimento l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, l'obbligo di deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile da parte del notaio rogante sostituisce l'obbligo di cui al quarto comma dell'articolo 2470 del codice civile.

5. Quando per effetto di un atto di trasferimento si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci l'obbligo di deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile da parte del notaio rogante sostituisce l'obbligo di cui al quinto comma dell'articolo 2470 del codice civile.

6. Al fine di promuovere la diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori prassi amministrative in materia di semplificazioni per le imprese, l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le regioni, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di impresa, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.

Art. 8.

(Desk *Impresa*)

1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi amministrativi rivolti alle attività produttive, gli Sportelli unici delle attività produttive, attraverso la stipula di uno o più protocolli d'intesa con gli ordini professionali interessati e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, costituiscono presso ciascuna amministrazione comunale uno sportello denominato «*Desk Impresa*» con le finalità di:

a) assistere le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti amministrativi

necessari per lo svolgimento di un'attività produttiva;

b) fornire alle imprese tutte le informazioni relative agli strumenti, gli incentivi e le risorse, anche europee, disponibili a sostegno delle attività produttive, nonché organizzare, in collaborazione con le associazioni di categoria, eventi pubblici informativi.

2. La partecipazione degli iscritti agli albi professionali al funzionamento del «Desk Impresa» è considerata valida ai fini degli obblighi relativi alla formazione professionale continua.

3. Il Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta uno schema di protocollo d'intesa di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Misure volte a favorire la semplificazione in tema iscrizione, rinnovo e variazioni all'albo nazionale dei gestori ambientali)

1. La comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, vale quale assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione, all'albo nazionale gestori ambientali istituito ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le comunicazioni obbligatorie effettuate dai soggetti iscritti nel registro delle imprese istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini dell'aggiornamento dei dati relativi all'impresa hanno efficacia anche ai fini dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Mi-

nistro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, fermo restando l'obbligo per le imprese di comunicare ogni altro elemento espressamente richiesto ai soli fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali.

3. Il diritto annuale d'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali di cui al comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, è dovuto dalle imprese iscritte unitamente e con le stesse modalità previste per il pagamento del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

4. Con decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è aggiornato il modello di comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

Art. 10.

(Misure volte a favorire la semplificazione in tema di adempimenti tributari)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute».

2. All'articolo 7 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 3 le parole: «dal cento al duecento per cento dell'imposta» sono sostituite con le parole: «da euro 258 ad euro 2.065».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata dalla ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015.

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 le parole: «euro 500» sono sostituite dalle parole: «euro 1.000».

6. Al fine di ottimizzare e semplificare gli adempimenti introdotti per contrastare le frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'evasione ai fini delle imposte sul reddito, i soggetti passivi di imposta effettuano annualmente entro il 28 febbraio la Comunicazione unica IVA.

7. La Comunicazione unica IVA raggruppa in un unico modello le seguenti comunicazioni:

a) la comunicazione dei dati relativi all'IVA, di cui all'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dal comma 5 del presente articolo;

c) la comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

d) la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 36-*sexiesdecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

e) la comunicazione di cui all'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

f) la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

g) la comunicazione di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro della finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agazia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i termini per l'effettuazione della comunicazione di cui al comma 6.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a partire dal periodo di imposta 2015.

CAPO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 11.

(Coperture finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate generate dalle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di importo superiore a 300.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle parole: «di importo superiore a 100.000 euro lordi annui»;

b) le parole: «è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo» sono sostituite dalle parole: «è dovuto un contributo di solidarietà del 7 per cento sulla parte eccedente il predetto importo»;

c) le parole: «Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano» sono sostituite dalle parole: «Ai fini della verifica del superamento del limite di 100.000 euro rilevano».

3. Al comma 590 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano» sono sostituite dalle parole: «Ai fini della verifica del superamento del limite di 100.000 euro rilevano».

4. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite con: «l'aliquota dello 0,3 per cento sul valore della transazione».

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo aumentare la misura del prelievo. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

